



Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO II bis. Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto di completamento con modifiche non sostanziali del lotto 3 – Lotto finale per il recupero delle aree di cava e per il completamento del Parco Naturale dell'Isola dei Renai, in Comune di Signa (FI).
Proponente: Progetto Renai Srl.. **Contributo tecnico**

Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione
Ambientale Strategica e Opere pubbliche di interesse
strategico regionale
SEDE

In relazione alla nota AOOGR T / AD Prot. 0211222 del 17/06/2020, pervenuta dal *Settore Valutazione di impatto ambientale – Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale*, per il progetto in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Premesso che in occasione della proroga di VIA, con nota AOOGR T/31216/T.100 del 22/01/2019, si è ritenuto che sussistevano le condizioni per applicare il comma 14 dell'art.17 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, per cui “ *I diritti acquisiti relativi alle attività estrattive in essere, svolte in conformità ai piani di coltivazione ed entro i termini indicati nei provvedimenti di autorizzazione, sono fatti salvi*”, nel caso in oggetto però, trattandosi di un nuovo provvedimento autorizzativo, si è proceduto ad istruire la pratica.

Dall'esame degli elaborati di progetto depositati, si rileva che pur effettuando una valutazione dell'intervento in relazione alla Scheda d'Ambito del PIT/PPR ed alle invarianti strutturali che compongono il paesaggio, non è stato effettuato un approfondimento sull'interessamento di Beni Paesaggistici di quanto in progetto. Infatti, nella Relazione di SIA, si afferma che sarà parzialmente interessata un'area tutelata ai sensi della lett. c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 “*I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*” per la presenza del Fiume Bisenzio, predisponendo una cartografia tematica in scala 1:10.000 (Tav.10) nella quale non si riporta il limite del perimetro di progetto per cui si richiede l'autorizzazione e quindi non consentendo la verifica del rapporto tra l'area di progetto con l'area vincolata. Si ricorda che l'interessamento di Beni Paesaggistici di un'attività estrattiva è una discriminata nel merito della competenza della valutazione paesaggistica, condizione vincolante per il rilascio delle autorizzazioni, che è di competenza della Commissione Regionale per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive (artt. 153 bis e 153 ter della L.R. 65/2014) per le attività estrattive che non interessano Beni Paesaggistici, come previsto dai comma 3 e 5 dell'art.17 della Disciplina del PIT Piano Paesaggistico Regionale, ovvero per le attività estrattive nei casi in cui non sia dovuta l'autorizzazione paesaggistica *ex* dell'articolo 146 del *Codice dei Beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs.42/2004).

Pertanto si è provveduto ad una prima verifica dell'effettivo interessamento di Beni Paesaggistici, esaminando la Cartografia ricognitiva del PIT/PPR, in base alla quale sembrerebbe che l'area estrattiva sarebbe solo limitrofa ad un'area tutelata ai sensi della lett.c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004, ma non la interesserebbe direttamente. Del resto in base all'analisi effettuata si rilevano dubbi sul possibile interessamento di aree tutelate ai sensi della lett.g) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004. Tale valutazione deve essere comunque approfondita, sia per la scala cui è stato possibile effettuarla sia perché la rappresentazione cartografica del PIT/PPR, per le aree di cui all'art. 142 lettere a), b), c), d), g) del Codice, ha valore



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Urbanistica e politiche
abitative**

*Settore Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio.*

meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B (ex art.5 comma 3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR).

Per quanto riguarda le aree vincolate ai sensi della lett. h) dell'art.142 del D.L.gs.42/2004, non risulta che il Comune di Signa abbia avviato la procedura per l'accertamento di porzioni territorio interessate da usi civici.

Vista la rilevanza dell'argomento, che come già detto è una discriminante sulla competenza della necessaria e vincolante valutazione paesaggistica dell'attività estrattiva, si ritiene necessario che sia verificato l'interessamento di Beni Paesaggistici, individuati come previsto dall'Elaborato 7B del PIT/PPR, producendo una cartografia di dettaglio, in scala adeguata, che riporti i limiti delle aree vincolate messe in relazione con il perimetro di progetto per cui si richiede l'autorizzazione. Nel caso in cui dovesse risultare che l'area di intervento è fuori da Beni Paesaggistici, il Comune di Signa, in qualità di Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà richiedere l'attivazione della Commissione Regionale, inviando una comunicazione al Settore scrivente, come da nota inviata a tutti comuni della Regione Toscana nel 2017 (AOGRT/62496/T.100 del 07/02/2017).

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di contattare:

Dott.Geol. Manuela Germani- tel. 055/4384364 e-mail manuela.germani@regione.toscana.it

Cordialmente,

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico Bartolo Scrascia